



IT

*“Sono nella
procedura Dublino
– cosa significa?”*

B

Informazioni sul regolamento Dublino per i richiedenti protezione internazionale soggetti alla procedura Dublino, a norma dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013

Avete ricevuto questo opuscolo perché avete chiesto protezione internazionale (asilo) in questo paese o in un altro paese Dublino e le autorità di questo paese hanno ragione di ritenere che un altro paese possa essere competente per l'esame della richiesta.


Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell'Unione europea noto come "regolamento Dublino", ossia la cosiddetta "procedura Dublino". Il presente opuscolo cerca di rispondere alle domande più frequenti riguardo alla procedura.

Se non capite qualcosa nel suo contenuto, chiedete alle nostre autorità.

Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013.

© Unione europea, 2014

La riproduzione è autorizzata. Per l'uso o la riproduzione di singole fotografie, occorre chiedere l'autorizzazione direttamente al titolare del copyright.



I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell'Unione europea (Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU)) e i 4 paesi "associati" al regolamento Dublino (Norvegia (NO), Islanda (IS), Svizzera (CH) e Liechtenstein (LI)).

“Perché sono soggetto alla procedura Dublino?”

Il regolamento Dublino si applica in un'area geografica che comprende 32 paesi. I **“paesi Dublino”** sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, più i 4 paesi “associati” al sistema Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

La procedura Dublino stabilisce quale paese sia competente per l'esame della vostra richiesta di asilo. Questo significa che potreste essere trasferiti da questo paese in un altro paese, che è competente per l'esame della vostra domanda.

La procedura Dublino ha due scopi:

- garantire che la vostra domanda di asilo giunga alle autorità del paese competente per esaminarla;
- garantire che non presentiate domande multiple di asilo in più paesi, allo scopo di allungare il vostro soggiorno nei paesi Dublino.

Finché non sarà stabilito quale sia il paese competente per decidere sulla vostra domanda, le autorità di questo paese non esamineranno nei dettagli la domanda stessa.

RICORDATE: Non potete spostarvi in un altro paese Dublino: se lo fate, sarete ritrasferiti qui o in un paese dove avete presentato in precedenza una domanda di asilo. Rinunciare alla domanda presentata qui non comporterà un cambiamento del paese competente. Se vi nascondete o fuggite, rischiate anche di essere posti in stato di trattenimento.

Se vi siete recati in passato in uno dei paesi Dublino e in seguito avete lasciato la regione dei paesi Dublino prima di giungere in questo paese, dovete comunicarcelo: è importante perché potrebbe influenzare la decisione sul paese competente per l'esame della vostra domanda. È possibile che vi si chieda di fornire una prova del periodo trascorso al



di fuori dei paesi Dublino, ad esempio un timbro nel passaporto, una decisione di rimpatrio o di allontanamento o documenti ufficiali da cui risulta che avete vissuto o lavorato al di fuori dei paesi Dublino.

“Quali informazioni devo fornire alle autorità? Come posso fornire queste informazioni alle autorità?”

Probabilmente sarete invitati a un colloquio al fine di determinare il paese competente per l'esame della richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio spiegheremo la “procedura Dublino”. Dovete fornirci tutte le informazioni di cui disponete circa la presenza di eventuali familiari o parenti in uno dei paesi Dublino, nonché ogni altra informazione che ritenete utile per determinare il paese competente (qui di seguito figurano indicazioni dettagliate circa le informazioni utili). Dovete inoltre fornirci eventuali documenti o scritti in vostro possesso che contengano informazioni utili.

Vi invitiamo a comunicarci ogni informazione utile per aiutarci a determinare il paese competente per l'esame della domanda.

Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete o che ragionevolmente si suppone che comprendiate e nella quale siate in grado di comunicare.

Se non comprendete la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L'interprete deve interpretare soltanto quello che direte voi e la persona che svolge il colloquio, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a comprendere l'interprete, dovete dircelo e/o dirlo al vostro avvocato.

Il colloquio sarà riservato: nessuna delle informazioni che fornite, compreso il fatto di aver chiesto asilo, sarà trasmessa a persone o autorità nel vostro paese di origine che possano in qualche modo danneggiare voi o i vostri familiari rimasti in tale paese.

Il diritto a un colloquio può esservi negato soltanto se avete già fornito queste informazioni con altri mezzi, dopo essere stati informati sulla procedura Dublino e sulle sue conseguenze relativamente alla vostra situazione. Se non partecipate a un colloquio, potete chiedere di comunicare per iscritto informazioni aggiuntive utili per decidere il paese competente.

“In che modo le autorità determineranno il paese competente per l’esame della mia domanda?”

Esistono vari motivi per cui un paese può essere competente per l’esame di una richiesta. Tali motivi sono applicati in un ordine di importanza stabilito dal regolamento. Se uno dei motivi non si applica, viene preso in considerazione il successivo, e così via.

I motivi sono legati ai seguenti fattori, in ordine di importanza:

- un vostro familiare (marito, moglie o figlio di età inferiore a 18 anni) ha ottenuto protezione internazionale o ha presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino;

Quindi è importante che ci informiate se avete familiari in un altro paese Dublino, prima che sia presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Se desiderate essere riuniti nello stesso paese, voi e i vostri familiari dovete esprimere questo desiderio per iscritto.

- vi è stato precedentemente rilasciato un visto o un permesso di soggiorno in un altro paese Dublino;
- le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese Dublino (e conservate in una banca dati europea denominata Eurodac¹⁾);
- esistono prove che dimostrano che siete stati in un altro paese Dublino, o lo avete attraversato, anche se non vi sono state rilevate le vostre impronte digitali.



1) Per ulteriori informazioni su Eurodac si veda, nella parte A, la sezione “Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali?”

“E se dipendo da un'altra persona o un'altra persona dipende da me?”

Potreste essere ricongiunti ai vostri **genitori, figli, fratelli o sorelle**, nello stesso paese, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- i vostri familiari soggiornano legalmente in uno dei paesi Dublino;
- uno dei familiari è in stato di gravidanza, o ha un bambino appena nato, o è gravemente malato, o gravemente disabile o anziano;
- uno dei familiari dipende dall'assistenza di un altro, che è in grado di occuparsene.

Il paese in cui soggiornano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori dovrebbe in linea di massima accettare la responsabilità di esaminare la vostra domanda, purché i legami familiari esistessero già nel paese di origine. Sarete invitati anche a indicare per iscritto il desiderio di entrambe le parti di essere ricongiunte.

Potete chiedere di accedere a questa opportunità sia se vi trovate già nel paese in cui si trovano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori, sia se vi trovate in paesi diversi. In questo secondo caso, dovrete recarvi in tale paese, a meno che le vostre condizioni di salute vi impediscano di compiere lunghi viaggi.

Oltre a questa possibilità, esiste anche quella di chiedere, durante la procedura di asilo, di raggiungere una persona con cui avete una relazione familiare per motivi umanitari, familiari o culturali. Se questa domanda è accettata, potreste dovervi recare nel paese dove si trova la persona con cui avete relazioni familiari. In tal caso, sarete invitati a esprimere il vostro consenso per iscritto. È importante che ci informiate di eventuali motivi umanitari in base ai quali la vostra domanda debba essere esaminata qui o in un paese diverso.

Se sollevate ragioni legate a relazioni familiari, legami di dipendenza o questioni umanitarie, potreste essere invitati a fornire spiegazioni o prove a sostegno della domanda.

“E se sono malato o ho esigenze particolari?”

Allo scopo di somministrare l'assistenza medica o le terapie appropriate, le autorità dovranno conoscere le vostre esigenze particolari, comprese quelle relative alla vostra salute, in particolare se:

- siete disabili,
- siete in stato di gravidanza,
- siete gravemente malati,
- avete subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Se ci comunicate i vostri dati sanitari e si decide che siate trasferiti in un altro paese, vi chiederemo il permesso di comunicare queste informazioni al paese in cui sarete trasferiti. Se non esprimete il vostro consenso, ciò impedirà che vengano trasmessi i dati sanitari, ma non impedirà il vostro trasferimento nel paese competente. Ricordate che se non accettate che i vostri dati sanitari vengano trasmessi all'altro paese, quest'ultimo non sarà in grado di sopperire alle vostre esigenze particolari.

Tenete conto del fatto che ogni dato sanitario sarà sempre trattato in modo strettamente riservato, da professionisti soggetti a obblighi di segretezza.

“Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda? Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata?”

Se le autorità di questo paese decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, potrete rimanere in questo paese e la domanda sarà esaminata qui.

“Che cosa succede se si scopre che un altro paese, diverso da quello in cui mi trovo, è competente per l’esame della mia domanda?”

Se riteniamo che un altro paese sia competente per l’esame della vostra domanda, chiederemo a tale paese di assumere la competenza entro **3 mesi** dalla data in cui avete presentato la domanda in questo paese.

Se però la competenza è attribuita a un altro paese sulla base dei dati relativi alle vostre impronte digitali, la richiesta all’altro paese sarà inviata entro **2 mesi** dal momento in cui sono ottenuti i risultati da Eurodac.

- *Se è la prima volta che presentate domanda di asilo in un paese Dublino, ma vi sono motivi per ritenere che un altro paese Dublino debba esaminare la vostra domanda, chiederemo a tale paese di **“prendere in carico”** il vostro caso.*

Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro **2 mesi** dal ricevimento della richiesta. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda.

- *Se avete già presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino, diverso da quello in cui vi trovate adesso, chiederemo che l’altro paese vi **“riprenda in carico”***

Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro **1 mese** dal ricevimento della richiesta o entro **2 settimane** se la richiesta è basata su dati Eurodac. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda e accetta di riprendervi in carico.

Se però non avete presentato domanda di asilo in questo paese e la vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata respinta con decisione definitiva, possiamo scegliere di inviare una richiesta al paese competente affinché vi prenda in carico, o di procedere la vostro rimpatrio nel paese di origine o di residenza permanente, o in un paese terzo sicuro.

Se un altro paese accetta la competenza per l'esame della domanda, sarete informati della nostra decisione:

- di non esaminare la vostra domanda di asilo in questo paese e
- di trasferirvi nel paese competente.

Il trasferimento avrà luogo entro 6 mesi dalla data in cui l'altro paese accetta la competenza, oppure, se decidete di impugnare la decisione, entro 6 mesi dal momento in cui un organo giurisdizionale decide che potete essere trasferiti in tale paese. Questo termine può essere prorogato se sfuggite alle autorità di questo paese o siete detenuto.

Se siete trattenuto/ in un centro chiuso in questo paese nell'ambito della procedura Dublino, si applica un termine più breve (per ulteriori informazioni si veda la sezione specificamente dedicata al trattenimento).

Il paese competente vi considererà alla stregua di un richiedente asilo e beneficerete di tutti i diritti connessi a questo status. Se non avete mai presentato domanda di asilo in tale paese, avrete l'opportunità di presentarla al vostro arrivo.

“E se non sono d’accordo con la decisione di trasferirmi in un altro paese?”

Potete esprimere il vostro dissenso da una decisione in base alla quale sareste trasferiti in un altro paese Dublino: si tratta di un “ricorso” o di una “revisione”.

Potete anche chiedere che il trasferimento sia sospeso per la durata del ricorso o della revisione.

Alla fine dell’opuscolo figurano informazioni circa le autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese.

Quando ricevete la decisione ufficiale di trasferimento dalle autorità, avete ventuno giorni di tempo per presentare ricorso presso il tribunale amministrativo. È molto importante che impugniate la decisione (mediante ricorso o revisione) entro il termine indicato.

Avete sette (7) giorni per chiedere che il trasferimento sia sospeso. in attesa dell’esito del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà in tempi brevi in merito a tale richiesta. Se la domanda di sospensione è rifiutata, vi saranno comunicate le ragioni del rifiuto.

Durante questo procedimento avete diritto a un’assistenza legale e, se necessario, linguistica. Il diritto all’assistenza legale è il diritto a un avvocato che prepari i vostri documenti e vi rappresenti dinanzi a un giudice.

Potete chiedere di disporre di tale assistenza gratuitamente se non potete permettervi di pagarla. Alla fine del presente opuscolo figurano informazioni sulle organizzazioni che offrono assistenza legale.

BERLIN

644 m.

(TEMPELHOF)

AMSTERDAM

284 m.

BRUSSELS (MELSBROEK)

288 m.

463 km

ZURICH

(KLOT)

508 m.

938

ROME

1025 m.

(CIA)

LONDON AIR

86 m.

PARIS

“Posso essere trattenuto?”

A prescindere da altri eventuali motivi per il trattenimento, ai fini della procedura Dublino potete essere trattenuti soltanto se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo che fuggiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese Dublino.

“Questo cosa significa?”

Se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo di fuga (ad esempio perché siete già fuggiti in passato o perché non rispettate l'obbligo di presentarvi alle autorità, ecc.) potrebbero trattenervi in qualsiasi momento durante la procedura Dublino. I motivi per i quali potete essere trattenuti sono scritti nel regolamento, e non può essere invocato nessun altro motivo per trattenervi.

Avete il diritto di essere informati per iscritto dei motivi del trattenimento, nonché delle possibilità di impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all'assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento di trattenimento.

Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini della procedura per quanto vi riguarda saranno i seguenti.

- Chiederemo all'altro paese di accettare la competenza entro **1 mese** dalla presentazione della domanda di asilo.
- Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro **2 settimane** dal ricevimento della medesima.
- Il trasferimento dev'essere eseguito entro **6 settimane** dall'accettazione della richiesta da parte del paese competente. Se impugnate la decisione di trasferimento, le 6 settimane decorreranno dal momento in cui le autorità, o l'organo giurisdizionale, decidono che potete essere trasferiti nel paese competente in condizioni di sicurezza in attesa dell'esito del ricorso.

Se non rispettiamo i termini di invio della richiesta o di esecuzione del

trasferimento, il trattenimento ai fini del trasferimento a norma del regolamento Dublino sarà interrotto. In tal caso, si applicheranno i normali limiti di tempo esposti sopra.

“Che cosa accadrà alle informazioni di carattere personale che fornisco? Come posso essere sicuro che non se ne faccia un uso sbagliato?”

Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi i dati forniti durante la procedura Dublino al solo scopo di adempiere ai loro obblighi ai sensi dei regolamenti Dublino e Eurodac. Nel corso di tutta la procedura Dublino avete diritto alla protezione di tutti i dati personali e le informazioni da voi fornite circa voi stessi, la vostra situazione familiare ecc. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa.

Avete il diritto di accedere:

- ai dati che vi riguardano; avete il diritto di chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati se inesatti, o siano cancellati se trattati illecitamente;
- alle informazioni che spiegano come chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti per la vostra procedura Dublino, e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

